

Parere relativo all'apertura di centri abbronzanti e di palestre per la ginnastica passiva. N. _____ del _____.

Spett.le Comune di Bussolengo.
Piazza Nuova, 14
37012 BUSSOLENGO (VR)

Codesto Comune, con nota del 9 aprile u.s., prot. n. 7437, chiedeva se lo svolgimento di attività di abbronzatura e di ginnastica passiva ricadessero nell'ambito di applicazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1.

Orbene indirizzo costante della scrivente Commissione è che l'attività svolta dai centri di abbronzatura sia disciplinata dalla legge sopra richiamata. In questo senso depone anche l'inclusione delle lampade abbronzanti tra gli apparecchi elettromeccanici indicati nell'elenco allegato alla legge stessa e richiamato all'art. 1 comma II°. A tale orientamento aderisce pure il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato come risulta dalla recente circolare del 31.12.98. Tale circolare è stata fatta propria da questa Commissione regionale con parere n. 1 del 10 febbraio u.s che si allega unitamente alla circolare ministeriale.

Relativamente alla ginnastica passiva si ritiene che questa tipo di attività, se svolta con il fine di migliorare l'aspetto, sia parimenti applicabile la legge di disciplina dell'attività di estetista già citata. Infatti nell'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico sono inclusi gli attrezzi per ginnastica estetica. Si richiama infine, a conforto dell'interpretazione indicata, il parere del Consiglio nazionale per l'Artigianato del 27 marzo 1997 relativo all'applicazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che al punto b), n. 3 include nella sfera di applicazione della legge l'attività di ginnastica estetica (cfr. allegato).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore eventuale delucidazione in materia si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti